



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Sospensione della prescrizione: come funziona?

Autore: Redazione | 28/04/2017



***Sentenza di condanna a due anni per falso ideologico in atti pubblici. I 2,5 anni della sospensioni di prescrizione deve chiederli il mio avvocato o li applica in automatico il giudice?***

Al fine di rispondere al quesito posto è necessario precisare cosa si intende per **prescrizione del reato**.

La prescrizione del reato indica il periodo di tempo che secondo il legislatore è necessario affinché un determinato reato debba considerarsi non più punibile. Il calcolo della prescrizione di un reato varia in base alla presenza di atti di sospensione o di interruzione del periodo di tempo utile per raggiungere l'**estinzione del reato**. La differenza tra atti di sospensione ed atti di interruzione è che mentre i primi sospendono il decorso della prescrizione per tutta la durata della sospensione, i secondi interrompono il corso della prescrizione la quale comincerà a decorrere nuovamente e sin dall'inizio dal giorno dell'interruzione. In altre parole, nel primo caso si verificheranno delle parentesi di sospensione nel decorso del tempo, mentre nel secondo caso il termine di prescrizione si azzererà per cominciare a decorrere di nuovo sin dall'inizio a partire dal giorno dell'interruzione.

Secondo il codice penale, la prescrizione estingue il reato con il decorso di un periodo di tempo corrispondente al massimo della **pena edittale** stabilita dalla legge.

Per quel che attiene al reato di **falso ideologico [1]**, esso soggiace a due pene differenti **[2]**. Se il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, la pena prevista è quella della reclusione da 1 a 6 anni. Se, invece, la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni. Di conseguenza, nel primo caso il tempo di prescrizione sarà di 6 anni mentre nel secondo caso di 10. Ai termini così individuati si dovrà aggiungere un aumento di tempo qualora si siano verificati eventi sospensivi od interruttivi del corso della prescrizione. In entrambi i casi l'aumento non potrà essere superiore ad  $\frac{1}{4}$  del tempo necessario a prescrivere il reato **[3]**. Tuttavia, mentre nel caso di uno o più atti sospensivi bisognerà calcolare i singoli periodi di sospensione (i quali possono determinare un aumento del periodo di prescrizione inferiore ad  $\frac{1}{4}$ ), nel secondo caso l'aumento viene calcolato in misura secca. Di conseguenza, qualora si siano verificati uno o più atti sospensivi, l'aumento della pena stabilita per il reato di falso ideologico dovrà essere calcolato avuto riguardo ai periodi di sospensione; mentre nel caso in cui si siano verificati uno o più atti interruttivi l'aumento sarà il seguente:

- $6 + 1,5 = 7,5$  (sette anni e cinque mesi) nella prima ipotesi (il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero);

- $10 + 2,5 = 12,5$  (dodici anni e cinque mesi) nella seconda ipotesi (la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso).

Tanto premesso in relazione alla disciplina di carattere generale, è possibile ora rispondere ai quesiti.

Quanto al modo in cui opera la prescrizione, il calcolo della prescrizione viene effettuato automaticamente dagli organi competenti e, quindi, non va chiesto dall'avvocato il quale solleverà l'eccezione di sopravvenuta prescrizione del reato qualora ciò si renda necessario ai fini difensivi. Gli atti interruttivi e quelli sospensivi aumentano il tempo necessario affinché un reato si prescriva e, quindi, andranno a sfavore dell'imputato ma a vantaggio della persona offesa qualora il processo sia iniziato da tempo e non abbia ancora raggiunto la conclusione.

Quanto ai **termini per proporre l'appello** avverso una sentenza di primo grado variano a seconda che ricorra una delle seguenti ipotesi:

- il termine è di 15 giorni per i procedimenti emessi in camera di consiglio o per le cause in cui il giudice ha redatto i motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata il giorno stesso della pronuncia della sentenza;
- il termine è di 30 giorni qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi ma essa avvenga entro 15 giorni dalla pronuncia della sentenza;
- il termine è di 45 giorni quando la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per cui il giudice necessita di un tempo maggiore di 15 giorni ma non superiore a 90 giorni dalla pronuncia della sentenza.

In tutte le ipotesi elencate il termine per proporre l'appello inizia a decorrere, a seconda del caso:

- dalla lettura del provvedimento in udienza (nella prima ipotesi);
- dalla notificazione o comunicazione dell'avvenuto deposito del provvedimento (nella seconda e terza ipotesi);
- dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza (nella seconda e terza ipotesi).

Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Giovanna Pangallo**

## **Note**

**[1]** Art. 479 cod. pen. **[2]** Art. 476 cod. pen. **[3]** Salvo che ricorrano le ipotesi previste dall'art. 99 cod. pen.